

(N. 193)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli,
motocicli e velocipedi a motore

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si provvede ad apportare un congruo aumento alle tariffe attualmente vigenti per le tasse di circolazione sulle autovetture e sui motocicli.

Tale aumento trova giustificazione nella necessità di procedere ad un migliore adeguamento delle tasse di circolazione rispetto alle tariffe vigenti nel periodo pre-bellico, soprattutto in rapporto al mutato valore della moneta.

Le tasse di cui al decreto legge 7 maggio 1948, n. 1058, si sono dimostrate non sufficientemente adeguate, in relazione alla diversa destinazione dei vari tipi di autovetture. Col provvedimento che si presenta le autovetture di grande potenza sono state assoggettate ad un aumento proporzionalmente maggiore,

mentre non si è ritenuto opportuno variare la misura delle tasse di circolazione sugli autoveicoli destinati al trasporto di cose, per evitare l'incidenza di un eventuale aumento sul costo dei trasporti e quindi su quello delle merci, con conseguente aggravio del costo della vita.

Allo scopo di meglio adeguare la nuova tariffa determinata per le autovetture alle situazioni concrete, sono stati proposti i seguenti provvedimenti, avuto riguardo alle condizioni in cui si trovano alcune categorie di trasporti mediante autovetture:

1° è stata istituita (articolo 1) una tariffa separata per gli autobus, contenuta entro limiti inferiori a quella stabilita per le autovetture;

2° con l'articolo 10 è stata concessa la esenzione per un semestre a favore delle autovetture nuove di fabbrica, allo scopo di non gravare il contribuente nei primi mesi di esercizio, nei quali sopporta l'onere dell'acquisto;

3° è stata elevata dal 40 per cento al 50 per cento la riduzione della tassa sulle autovetture di noleggio da rimessa (nota alla tariffa B);

4° per le autovetture in servizio pubblico da piazza la riduzione ad un terzo ($\frac{1}{3}$) della tassa è stata portata ad un quarto ($\frac{1}{4}$) (nota alla tariffa B);

5° è stata confermata la riduzione del 40 per cento a favore delle autovetture adibite esclusivamente a scuola-guida;

6° riduzioni analoghe sono state concesse nei riguardi degli autobus destinati ai trasporti di cui ai precedenti numeri 3 e 4.

Lo schema in oggetto provvede inoltre a disciplinare, agli effetti tributari, la circolazione dei velocipedi a motore dei tipi denominati « Cucciolo », « Mosquito », ecc., nonchè dei motoveicoli leggeri dei tipi denominati « Vespa », « Lambretta », « Ape », ecc. i quali ormai da due anni circolano senza corrispondere alcun tributo, con evidente sperequazione dal punto di vista tributario.

I motocicli leggeri ed i motofurgoncini leggeri dei tipi suindicati vengono pertanto assoggettati, con effetto dal 1° gennaio 1949, ad una tassa annua di circolazione di lire 2.000, mentre i velocipedi a motore saranno assoggettati con la stessa decorrenza ad una tassa di lire 1.000.

Con apposito articolo è stato poi provveduto a ridurre a quattro decimi ($\frac{4}{10}$) la quota a favore delle Provincie sull'importo globale delle riscossioni per tasse di circolazione, già riconosciuta in ragione della metà dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177.

Tenuto conto però del maggior gettito globale che deriverà dall'attuazione del provve-

dimento in esame, è da ritenere che, in definitiva, i proventi devoluti alle Provincie a titolo di compartecipazione risulteranno aumentati.

Si è inoltre, con l'occasione, apportato qualche necessario lieve ritocco alle norme attualmente vigenti in materia di tasse di circolazione, a scopo di aggiornamento ed integrazione.

Così, ad esempio, con l'articolo 8 è stato abrogato l'abbuono del 60 per cento già vigente a favore degli auto e motoveicoli di portata non superiore ai kg. 350.

Tale abbuono, originariamente concesso dall'articolo 19, lettera m) del regio decreto legge 29 luglio 1938, n. 1121, nei riguardi della tassa sui trasporti di cose con automezzi, nonostante la soppressione di detta tassa, disposta con il regio decreto legge 10 marzo 1943, n. 94, fu mantenuto senza giustificato motivo anche per la tassa di circolazione.

Con l'articolo 6 è stato provveduto a dichiarare esenti dalla tassa di circolazione gli autoveicoli del Presidente della Repubblica o in dotazione permanente delle sue Case civile e militare, regolarizzando dal punto di vista formale la concessione di cui godono questi automezzi in conformità alla situazione già riconosciuta agli autoveicoli in servizio a suo tempo della famiglia reale.

Con l'articolo 9 è stato disciplinato il trasporto delle autovetture nuove di fabbrica e dei pezzi di ricambio su autocarri nuovi di fabbrica dal posto di produzione alle sedi delle filiali, dei rappresentanti, concessionari ecc. delle ditte fabbricanti. Tale trasporto è stato assoggettato alla tassa di lire 1.000 per ogni viaggio, creando così un nuovo cespite, sia pure modesto e venendo incontro ai desiderata delle case fabbricanti.

Si confida, pertanto, che con lo schema di provvedimento illustrato si potrà conseguire una maggiore entrata di circa un miliardo e mezzo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tariffe *A*, *B*, *C* ed *E* allegate al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058 e relative alle tasse di circolazione sugli autoveicoli, sono sostituite dalle tariffe *A*, *B*, *C* ed *E*, allegate alla presente legge e vistate dal Ministro per le finanze.

Gli autobus sono soggetti alla tassa di circolazione prevista dalla tabella allegato *BB*, la quale sostituisce, per questi autoveicoli, la tariffa allegato *B* al decreto legislativo sopra citato.

Art. 2.

La circolazione dei velocipedi provvisti di motore ausiliario avente cilindrata fino a cm^3 50 e dei motocicli leggeri, provvisti di motore avente cilindrata oltre i cm^3 50 e non superiore a cm^3 125 è soggetta alla tassa nella misura di cui alla tabella allegato *AA*).

La circolazione dei motofurgoncini leggeri, provvisti di motore avente le caratteristiche di cui al precedente comma, è soggetta alla tassa stabilita dalla tariffa allegato *D* al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058.

Per i velocipedi a motore, i motocicli leggeri ed i motofurgoncini leggeri già in circolazione alla data del 1° gennaio 1949, la tassa come sopra determinata dovrà essere corrisposta entro il 31 marzo 1949.

Art. 3.

Il pagamento della tassa di cui al precedente articolo 2 deve essere effettuato prima che il motoveicolo entri in circolazione, presso gli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia, i quali rilasciano l'ordinario disco-contrassegno in uso per i motocicli.

Il disco-contrassegno deve contenere l'indicazione del numero di individuazione del motore del motoveicolo.

Per i motoveicoli di cui all'articolo 2 è data facoltà al Ministro per le finanze di istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco-contrassegno.

Art. 4.

Chiunque è sorpreso a circolare con i velocipedi a motore o con i motoveicoli leggeri di cui all'articolo 2 senza aver effettuato il pagamento delle tasse previste dallo stesso articolo incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa.

Per quanto non contemplato dal presente articolo ed in particolare per ogni altra trasgressione o disposizione non richiamata, per l'accertamento delle contravvenzioni e per la definizione delle controversie, si applicano le norme vigenti per le tasse di circolazione sugli autoveicoli, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni.

Art. 5.

L'articolo 24 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1949 il provento delle tasse di circolazione è versato ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.

« In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro del tesoro sarà quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari a quattro decimi dell'importo dei versamenti stessi.

« Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sarà ripartito a favore delle Province, per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia ».

Art. 6.

Il n. 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, riportato nell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, è modificato come segue:

« 1° Gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente delle Sue Case civile e militare ».

Art. 7.

La tassa fissa per la circolazione di prova, stabilita dall'articolo 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168 e successive modificazioni, è elevata a lire 30.000 per le autovetture, gli autocarri ed i rimorchi; a lire 5.000 per i motocicli, le motocarrozze ed i motocarri ed a lire 2.000 per gli autoscafi.

Per le motoleggere ed i motofurgoncini leggeri di cui all'articolo 2 della presente legge, la predetta tassa è stabilita nella misura di lire 5.000.

È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, riguardante la circolazione di prova.

Art. 8.

L'abbuono del 60 per cento stabilito dall'articolo 4, lettera a) del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, a favore degli autoveicoli a solo, delle motocarrozze, dei motofurgoncini e dei rimorchi che abbiano una portata non superiore a chilogrammi 350 è abrogato.

Art. 9.

Il trasporto di autovetture nuove di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri pure nuovi di fabbrica, muniti di regolare foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è soggetto ad una tassa fissa di lire 1.000, da corrispondersi presso il competente ufficio esattore dell'Automobile Club d'Italia per ogni singolo trasporto, dietro esibizione del relativo foglio di via, sul quale debbono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate.

Art. 10.

Le autovetture nuove di fabbrica di produzione nazionale adibite al trasporto di persone sono esentate dalla tassa di circolazione per un semestre a decorrere dalla data della prima immatricolazione.

Il periodo di esenzione è ragguagliato a tre bimestri, compreso quello dell'entrata in circolazione.

Le autovetture ammesse al predetto beneficio per poter circolare nel periodo di esenzione debbono munirsi, mediante il pagamento del diritto fisso di lire 50, di un apposito discocontrassegno, che sarà istituito con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 11.

Il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa stabilita per l'esclusivo trasporto di cose, previsto dagli articoli 27 e 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è autorizzato dall'Autorità politica, ai fini dell'ordine pubblico, con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni.

L'autorizzazione è subordinata al nulla osta dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, provveduto ad accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato nella domanda, rilascia il certificato, previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 184 della tabella, allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.

Art. 12.

Rimane in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse di circolazione non incompatibile con quelle della presente legge.

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano con effetto dal 1° gennaio 1949.

TARIFFA A.

MOTOCICLI		MOTOCARROZZETTE (uso privato)	
Potenza in C. V.	Tassa annua (Lire)	Potenza in C. V.	Tassa annua (Lire)
Da 1 a 3	2.000	Da 1 a 3	2.500
» 4 a 6	3.000	» 4 a 6	3.600
» 7 a 9	4.000	» 7 a 9	4.800
» 10 a 11	5.000	» 10 a 11	6.000
» 12 a 15	7.500	» 12 a 15	8.000
Oltre 15	10.000	Oltre 15	12.000

N. B. — Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta ad un quarto ($\frac{1}{4}$).

TARIFFA A.A.

VELOCIPEDI CON MOTORE AUSILIARIO		MOTOCICLI LEGGERI	
Cilindrata	Tassa annua (Lire)	Cilindrata	Tassa annua (Lire)
Fino a 50 cm ³	1.000	Oltre 50 cm ³ e fino a 125 cm ³ . . .	2.000

TARIFFA B.

AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE

Potenza in C. V.	Tassa annua (Lire)	Potenza in C. V.	Tassa annua (Lire)
Fino a 10	5.000	28	56.000
11	7.000	29	59.000
12	9.000	30	62.000
13	11.000	31	65.000
14	13.500	32	68.000
15	18.000	33	71.000
16	23.000	34	74.000
17	24.500	35	78.000
18	25.000	36	82.000
19	26.000	37	86.000
20	29.000	38	90.000
21	32.500	39	95.000
22	36.000	40	100.000
23	39.500	41	105.000
24	43.000	42	110.000
25	47.000	43	115.000
26	50.000	44	120.000
27	53.000	45	125.000

N. B. — Per le autovetture di potenza superiore ai 45 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C.V. 45, aumentata di lire 5.000 (cinquemila) per ogni C.V. in più dei 45.

Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:

- 1° per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento;
- 2° per le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza: riduzione ad un quarto ($\frac{1}{4}$);
- 3° per le autovetture adibite a scuola-guida: riduzione del quaranta per cento (40 %), a condizione che sulla licenza sia stata apposta dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è adibito esclusivamente a scuola-guida.

TARIFFA BB.

AUTOBUS ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

Potenza in C. V.	Tassa annua (Lire)	Potenza in C. V.	Tassa annua (Lire)
Fino a 10	3.600	28	20.600
11	4.300	29	22.200
12	5.000	30	23.800
13	5.800	31	25.400
14	6.600	32	27.000
15	7.400	33	28.600
16	8.200	34	30.200
17	9.000	35	31.800
18	9.800	36	33.400
19	10.600	37	35.000
20	11.400	38	36.600
21	12.300	39	38.200
22	13.200	40	39.800
23	14.100	41	41.400
24	15.100	42	43.000
25	16.200	43	44.600
26	17.400	44	46.200
27	19.000	45	47.800

N. B. — Per gli autobus di potenza superiore ai 45 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V. 45, aumentata di lire 1.700 per ogni C.V. in più dei 45.

Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:

1° per gli autobus da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento;

2° per gli autobus adibiti a servizio pubblico su linea regolare, riduzione ad un terzo ($\frac{1}{3}$).

TARIFFA C.

AUTOSCAFI AD USO PRIVATO

TRASPORTO DI PERSONE

Potenza in C. V.	Tassa annua (Lire)	Potenza in C. V.	Tassa annua (Lire)
1	750	24	10.145
2	910	25	11.115
3	1.075	26	12.110
4	1.245	27	13.310
5	1.415	28	14.460
6	1.590	29	15.880
7	1.850	30	17.250
8	2.115	31	18.740
9	2.385	32	20.260
10	2.660	33	21.820
11	2.950	34	23.420
12	3.250	35	25.060
13	3.640	36	27.050
14	4.045	37	29.050
15	4.445	38	31.050
16	4.875	39	33.050
17	5.310	40	35.050
18	5.840	41	37.050
19	6.385	42	39.050
20	6.942	43	41.050
21	7.630	44	43.050
22	8.340	45	45.050
23	9.200	—	—

N. B. — Per gli autoscafi di potenza superiore ai 45 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V. 45 aumentata di lire 2.000 per ogni C.V. in più dei 45.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 100 per ogni C.V. di potenza del motore, giusta l'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa riportata dalla presente tabella ridotta ad un terzo ($\frac{1}{3}$).

TARIFFA E.

RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE

Numero dei posti	Uso privato (Lire)	Noleggio rimessa (Lire)	Servizio di linea (Lire)
Fino a 15	20.000	12.000	6.670
Da 16 a 25	30.000	18.000	10.000
Da 26 a 40	45.000	27.000	15.000
Oltre i 40	75.000	45.000	25.000